

COMUNICAZIONI SPECIALI DI EMERGENZA

NUOVO STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1) È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

COMUNICAZIONI SPECIALI DI EMERGENZA ORGANIZZAZIONE DI

VOLONTARIATO. Per brevità potranno anche essere utilizzati gli acronimi "CSE" o "C.S.E." per nome proprio dell'associazione e ODV per la forma associativa. I

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale

L'organizzazione, avente codice fiscale 93043160238, ha sede legale, presso il Forte Chievo in Via Bionde 61 nel comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2) L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

Art. 4) Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
L'associazione ha durata illimitata.

Art. 5) L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Attività di Protezione Civile partecipando al sistema di volontariato; partecipazione ai corsi ed alle riunioni organizzative degli enti preposti; organizzando simulazioni ed esercitazioni in coordinamento con gli enti o oltre odv; promuovere verso la cittadinanza le buone norme in tema di protezione civile.

- Ricerca, sperimentazione e formazione di radiocomunicazioni o di sistemi tecnologici / radioelettrici / radioamatoriali / hamradio / elettronici / ict (information e communication technology) / TLC ed IoT (Internet of Things);

- Promozione dell'attività associativa e dell'applicazione delle comunicazioni speciali di emergenza verso terzi.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

(scegliere tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017);
lettera y): protezione civile ai sensi della legge 24/02/1992 n. 225 e successi-

ve modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) Favorire lo studio dei problemi tecnici e giuridici per la valorizzazione dell'uso delle radiocomunicazioni con scopi di Protezione Civile, soccorso e pubblica utilità.

b) Ricerca, sperimentazione ed utilizzo delle varie frequenze radio appositamente designate dal "Piano Nazionale di ripartizione delle radio frequenze" per scopi di pubblica utilità, di soccorso e radioamatoriali.

c) Ricerca, sperimentazione od utilizzo di tecnologie avanzate inerenti ai sistemi di radiocomunicazione.

d) Promozione di convegni, dibattiti, corsi con argomenti connessi alle radiocomunicazioni o a sistemi tecnologici che utilizzino impianti radioelettrici di telecomunicazione, elettronici, digitali, informatici, nel campo delle TLC ed IoT (Internet of Things).

e) Gestione della sede situata presso Forte Chievo e della relativa "sala radio", che verrà attrezzata con idonee apparecchiature atte a garantire un centro di collegamento radio sia a livello radioamatoriale che di protezione civile.

f) Supportare le comunicazioni radio a servizio del coordinamento dei soccorsi.

g) Esecuzione di collegamenti radio atti a garantire l'organizzazione e la sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive / ricreative.

Per le attività di interesse generale prestate, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo

settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, prevalentemente ma, non in modo esclusivo.

TITOLO II

I SOCI

Art. 6) Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle ed inoltre risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ai soli scopi organizzativi e nel pieno rispetto dei principi di democraticità e di parità dei diritti e doveri, gli associati possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: FONDATORI, ORDINARI, ORDINARI con qualifica di VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE, SIMPATIZZANTI e BENEMERITI.

a) Sono Soci FONDATORI coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del CSE e il relativo Statuto.

b) Sono soci ORDINARI i soci che, hanno ottenuto, da parte del Consiglio Direttivo, il preventivo parere positivo d'ammissione e sono in regola con il pagamento delle quote sociali.

Costoro hanno l'obbligo di sottoscrivere per accettazione lo Statuto ed il Regolamento associativo.

c) Sono soci ORDINARI con qualifica di volontario di PROTEZIONE CIVILE, coloro che intendono svolgere attività nel settore della Protezione Civile, costoro hanno l'obbligo di sottoscrivere per accettazione lo Statuto ed il Regolamento associativo.

d) Sono soci SIMPATIZZANTI coloro che intendono sostenere e partecipare alla vita associativa in forma limitata. Costoro hanno l'obbligo di sottoscrivere per accettazione lo Statuto ed il Regolamento associativo.

e) Sono soci BENEMERITI, coloro che si sono distinti per particolari attività svolte a favore dell'associazione, o hanno contribuito in modo rilevante alla stessa. Costoro sottoscrivono per accettazione lo Statuto ed il Regolamento.

Art.7) Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- provvedere al pagamento della quota associativa
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e collaborativo
- L'Associato chiamato a far parte del gruppo dirigenziale dell'Associazione deve adempiere all'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della stessa
- restituire tutto il materiale concesso loro in comodato d'uso in caso di recesso

Art 8) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art 9) La qualità di associato si perde per recesso, morosità, esclusione e morte

a) Recesso:

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni volontarie originano l'effetto immediato della cancellazione dal Libro dei soci e non producono alcun diritto di rivalsa da parte dell'associato che, da tale momento, perde tutti i propri diritti.

b) morosità:

La morosità viene dichiarata, con voto segreto, dal Consiglio Direttivo, trascorsi 30 giorni dalla data fissata dallo stesso per provvedere al rinnovo annuale del tesseramento. Dopo aver adeguatamente informato l'associato e aver dato la possibilità di pagamento in ritardo

b) esclusione:

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione o in cui si trovi in una situazione considerata moralmente indegna.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art 10) Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Organo di revisione, al superamento dei requisiti previsti all'art. 30 d.lgs. 117/17
- e) Organo di controllo, al superamento dei requisiti previsti all'art. 31 d.lgs. 117/17

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite

Art 11) L'assemblea dei soci è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati

L'Assemblea dei soci è costituita dai tutti i soci che risultino iscritti nell'apposito Registro, fino a 30 giorni prima della convocazione della stessa.

Art 12) L'assemblea:

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; | |
| | • approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; | |
| | • nomina e revoca i componenti degli organi sociali; | |
| | • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo; | |
| | • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; | |
| | • delibera sull'esclusione degli associati; | |
| | • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; | |
| | • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; | |
| | • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; | |
| | • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. | |

Art 13) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione

Art 14) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

È ammessa la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni, secondo l'art.24 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 e nelle modalità previste da apposito regolamento.

Art 15) L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata solo in prima, convocazione in quanto non è prevista una seconda convocazione

È ammessa la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni, secondo l'art.24 comma 4 del D. Lgs. 117/nelle modalità previste da apposito regolamento.

Art 16) Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 17) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art 18) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 19) L'Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art 20) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore titolo X d.lgs.117/17

Art 21) I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art 22) L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Art 23) Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art 24) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari

Art 25) Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal p residente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione

Art 26) L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017

Art 27) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

Art 28) L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati

Art 29) L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa

Art 30) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Art 31) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali;

a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

Art 32) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle

normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

33) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente Statuto associativo, formato di 33 articoli viene letto ed approvato dai soci presenti all'odierna Assemblea.

VERONA 25 Maggio 2021



Il Presidente dell'Assemblea

Marconi Flavio

I soci presenti all'ASSEMBLEA STRAORDINARIA che hanno approvato il
presente STATUTO associativo, appongono la propria firma in segno di
approvazione del medesimo:

BORTOLAZZI GUGLIELMO

BRTGLL57R27L781F

BOSCAGIN ANDREA

BSCNDR74C26F861D

CASTELLANI ANTONIO

CSTNTN47D11I821A

DONA' GIAN PAOLO

DNOGPL57I281781C

MARCONI FLAVIO

MRCFLV62B10H924Y

PIZZEGHELLA ALDO

PZZLDA62s12L781

STEGAGNINI ALBERTO

STGLRT74D24B296X

TURATA FEDERICA

TRTFRC73S68L781X

ZENONE LUIGI

ZNNLGU66B21A944D

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVR UT VERONA 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1911
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 25/05/2021 REGISTRATO IL 31/05/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO E000386

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: T6J21L001911000PG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93043160238

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

